

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LAURA

<b>Capitolo primo</b>			
<b>COSTITUZIONE, SCOPO E COMPITI</b>			
<b>Art. 1</b>	<b>Comprensorio e sede</b>	1)	Con la denominazione "Pro-Laura" è costituita un'Associazione ai sensi dell'Art. 60 e seguenti del CCS.
		2)	Il comprensorio dell'Associazione si estende al "MONTE LAURA" e dintorni. La sede dell'Associazione è a Roveredo/GR.
<b>Art. 2</b>	<b>Scopi e compiti</b>	1)	L'Associazione ha lo scopo di promuovere la socializzazione e la collaborazione fra gli abitanti e i frequentatori del Monte, nel massimo rispetto della natura e della qualità di vita dei villeggianti.
		2)	Essa ha i seguenti compiti:
		a)	Istituire per quanto possibile, servizi d'informazione ed assistenza turistica;
		b)	creare e migliorare impianti d'interesse comune;
		c)	avvalorare il patrimonio paesaggistico ed artistico favorendo opere di abbellimento e di pubblica utilità;
		d)	promuovere ed attuare manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative d'interesse comune e culturale anche con il concorso di altri enti;
		e)	provvedere alla promozione del Monte;
<b>Art. 3</b>	<b>Soci</b>		Può aderire all'Associazione chiunque versa le quote sociali a norma del presente Statuto.
<b>Art. 4</b>	<b>Soci onorari</b>		Possono essere nominati Soci onorari, quelle persone o enti che rendono all'Associazione speciali o importanti servizi.
<b>Capitolo secondo</b>			
<b>NORME ORGANIZZATIVE</b>			
<b>Art. 5</b>	<b>Organi della Associazione</b>	a)	Gli organi dell'Associazione sono:
		b)	l'Assemblea dei Soci;
		c)	il Comitato direttivo;
			la Commissione di revisione dei conti.
<b>Art. 6</b>	<b>Assemblea</b>	1)	L'Assemblea è la riunione dei Soci ed è l'organo superiore dell'Associazione.
		2)	Nell'assemblea ogni Socio ha diritto a un voto.
<b>Art. 7</b>	<b>Competenze</b>	a)	L'Assemblea: adotta e modifica gli Statuti ed i regolamenti;

		b) c) d)	nomina il Presidente, i membri del Comitato e la Commissione di revisione dei conti; nomina i Soci onorari; delibera sull'attività annuale, sulla gestione, sui conti preventivi e consuntivi e decide l'ammontare delle quote sociali.
<b>Art. 8</b>	<b>Assemblea ordinaria</b>		L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro il 15 di agosto.
<b>Art. 9</b>	<b>Assemblea straordinaria</b>	a) b)	Un'Assemblea straordinaria deve essere convocata: a) quando il Comitato lo reputa necessario; b) se la convocazione è chiesta da almeno un quinto dei Soci. La domanda deve essere presentata per iscritto al Comitato: deve essere motivata ed indicare gli oggetti da trattare. Se tende a revocare una precedente decisione, la domanda deve raccogliere le firme di almeno i due quinti dei Soci. Il Comitato è tenuto ad esaminare immediatamente la domanda e, quando questa sia regolare, a provvedere alla convocazione entro il termine del mese.
<b>Art. 10</b>	<b>Convocazione</b>	1) 2)	L'Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato mediante avviso scritto da inviare ai Soci almeno dieci giorni prima della riunione. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea e contenere l'elenco delle trattande.
<b>Art. 11</b>	<b>Numero legale</b>		L'Assemblea si costituisce e delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci presenti.
<b>Art. 12</b>	<b>Diritto di voto</b>		Può partecipare, con diritto di voto, unicamente chi ha versato la tassa di socio prevista per l'anno in corso.
<b>Art. 13</b>	<b>Proposte e modifiche statutarie</b>	1) 2)	Le proposte del Comitato e i rapporti della Commissione di revisione dei conti, devono essere motivati per iscritto e tenuti a disposizione dei Soci, durante sette giorni prima dell'Assemblea presso il Cassiere dell'Associazione. Per la modifica degli Statuti è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti.
<b>Art. 14</b>	<b>Maggioranza e computo dei voti</b>	1) 2)	Salvo nel caso di revoca di una precedente decisione, per la quale è necessario il voto della maggioranza assoluta dei Soci, l'Assemblea decide a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti, il Presidente dell'Assemblea decide.
<b>Art. 15</b>	<b>Interpellanze e nuove proposte</b>	1) 2)	Dopo le deliberazioni sugli oggetti dell'ordine del giorno ogni Socio può interpellare il Comitato per essere informato su tutto quanto concerne l'attività dell'Associazione. Eventuali nuove proposte formulate dai Soci e non contemplate nei temi all'ordine del giorno, devono essere trattate separatamente in un'ulteriore Assemblea ordinaria o straordinaria.
<b>Art. 16</b>	<b>Verbale</b>		Il Segretario del Comitato tiene il verbale.
<b>Art. 17</b>	<b>Comitato</b>	1) 2) 3)	Il Comitato è composto dal Presidente e da almeno 2 membri nominati dall'Assemblea. Le nomine verranno proposte all'Assemblea nell'anno di scadenza del mandato del Comitato uscente. Esso resta in carica per un periodo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed è sempre rieleggibile.
<b>Art. 18</b>	<b>Competenze</b>	1) 2) a) b) c)	Il Comitato esercita tutte le competenze che non sono espressamente assegnate ad altro organo dal presente Statuto. Esso ha le seguenti competenze: a) concretizzare le decisioni dell'Assemblea; b) preparare i bilanci preventivi e consuntivi come pure le relazioni e sottoporli all'Assemblea; c) nominare il proprio Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere; nominare le commissioni di consulenza per lo studio di particolari problemi;

		d)	decidere sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci;
		e)	decidere se stare in lite o accordarsi;
			effettuare spese straordinarie nel corso della gestione sociale, sino ad un massimo di Fr. 5'000.- (cinquemila).
<b>Art. 19</b>	<b>Convocazione</b>	1)	Il Comitato è convocato dal Presidente:
		a)	quando egli lo reputa necessario;
		b)	quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei membri.
		2)	I membri devono essere convocati personalmente almeno cinque giorni prima della seduta.
<b>Art. 20</b>	<b>Numero legale</b>		Il Comitato può deliberare validamente con la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità decide il Presidente.
<b>Art. 21</b>	<b>Norme sussidiarie</b>		Il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, vincola l'Associazione con firma collettiva con il Segretario o con il Cassiere.
<b>Art. 22</b>	<b>Commissione di revisione dei conti</b>	1)	La Commissione di revisione dei conti è composta da due membri che restano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.
		2)	Non possono far parte della Commissione:
		a)	i membri del Comitato in carica o che lo furono nell'anno di gestione esaminato dalla Commissione stessa, come pure i loro congiunti nei seguenti gradi: coniugi, padre, madre, figli, fratelli, sorelle e fratellastri, zii e nipoti consanguinei;
		b)	coloro che sono negli stessi gradi di parentela con il Segretario ed il Cassiere del Comitato.
<b>Art. 23</b>	<b>Competenze</b>		La Commissione di revisione dei conti esamina la gestione annuale.
<b>Art. 24</b>	<b>Funzionamento</b>	1)	La Commissione di revisione dei conti può effettuare in ogni momento e senza preavviso, l'ispezione della contabilità, esaminando il bilancio e il conto economico. Almeno 15 giorni prima dell'Assemblea ordinaria deve provvedere alla revisione annuale dei conti, con la redazione di un dettagliato rapporto.
		2)	Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione, d'intesa con il Presidente del Comitato, è libera di esaminare tutti gli atti dell'Amministrazione, i verbali e l'archivio.
<b>Capitolo terzo</b>			
<b>FINANZE</b>			
<b>Art. 25</b>	<b>Finanziamento</b>	a)	L'Associazione è finanziata:
		b)	con le quote sociali;
			con eventuali altre entrate ordinarie o straordinarie.
<b>Art. 26</b>	<b>Quote sociali</b>		L'ammontare delle quote sociali viene stabilito dall'Assemblea su proposta del Comitato.
<b>Art. 27</b>	<b>Patrimonio</b>	1)	Nei confronti dei terzi risponde esclusivamente il patrimonio sociale.
<b>Art. 28</b>	<b>Periodo contabile</b>		Il periodo contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

## Capitolo quarto

### NORME FINALI

<b>Art. 29</b>	<b>Scioglimento</b>	1)	Per lo scioglimento o la trasformazione dell'Associazione si richiede la maggioranza assoluta dei Soci (51%) ed il voto affermativo dei 2/3 dei presenti.
		2)	In questo caso, il patrimonio sociale sarà affidato al Municipio di Roveredo / GR, che lo amministrerà e lo trasferirà alla nuova Associazione solo quando la stessa si costituirà con funzioni analoghe a quelle della Pro Laura.
<b>Art. 30</b>	<b>Approvazione e modifica dello Statuto</b>		Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea del 29 marzo 2012 tenuta a Roveredo, abroga e sostituisce quello del 16 luglio 1978 aggiornato con le modifiche del 18 luglio 1992 e del 18 marzo 1997, ed entra immediatamente in vigore.